

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 73 del 01/12/2010 - rif. Fascicolo 123/2010

Deliberazione n. 73 del 01/12/2010 - rif. Fascicolo 123/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

Come più volte indicato dal Consiglio dell'Autorità (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), contrasta con l'art. 25, della L.109/94 (ora art. 132, del Codice) l'approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorché nell'interesse della Amministrazione e da questa disposte. La giurisprudenza sull'argomento, pur confermando l'impossibilità per l'appaltatore di apportare variazioni al progetto, appare orientata verso un accoglimento della possibilità da parte dell'Amministrazione di disporre variazioni in corso d'opera in pendenza dell'approvazione della perizia di variante (Cassazione civile, Sez. I - 2 luglio 1998 n. 6470) in quanto, le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto. Ciò, quindi, non esclude, nell'esclusivo e superiore interesse della P.A., che ragioni di opportunità e speditezza giustifichino l'approvazione di perizie in sanatoria. Tale possibilità deve però rimanere circoscritta a casi che, sia per il rilievo economico delle variazioni apportate che per il rilievo tecnico - funzionale delle stesse non incidano pesantemente nel vincolo contrattuale con l'impresa.